

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione
Viale De Gemmis 42-44 CAP 76125 TRANI
Ufficio Vertenze Collettive

Accordo Quadro Territoriale per la Provincia Barletta- Andria- Trani

L'anno 2011 il giorno 08 del mese di Aprile nella sede della Provincia Bat, Sportello Policentrico di Trani, alla presenza dei dott. Michele Matera e Marianna Di Clemente – Delegati del Servizio Vertenze Collettive

Tra

Gli Istituti di Vigilanza della Provincia Bat:
ASSVIGILANZA rappresentata dal Dott. Trivisano Pietro
ASS.I.V. rappresentata dal Sig. Taricone Aldo
APIV rappresentata dal Dott. Albrizio F.
UNIV rappresentata dal Dott. Cafagna G.

E

Le Segreterie provinciali di
FILCAMS – CGIL BAT, rappresentata dal Sig. Giovanni Dalò
FISASCAT CISL BAT rappresentata dal Sig. Luigi De Ceglie
UILTUCS-UIL –Puglia, rappresentata dal Sig. Sabino Patruno

Per le r.s.a.:
I Sigg. Ungaro Nicola, Patruno Vito e Valente Pietro

Premesso che

Con la Circolare 3/E del 14 Febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1 co. 47 Legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, co. 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 Luglio 2010 n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2011;

Rilevato che

1. Nel corso degli ultimi anni si sono succedute diverse normative (art. 2 D.L. 27/05/2008 n. 93; art. 5 del D.L. 29/11/2008 n. 185; all'art. 2 co. 156 e 157, L. 23/12/2009 n. 191) in merito al regime di tassazione agevolata delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività;
2. Per il 2011 la proroga delle agevolazioni fiscali in materia è stato disciplinato dalle disposizioni previste all'art. 53, co. 1, del D.L. n. 78 del 2010 e all'art. 1, co. 47 della Legge n. 220 del 2010;



- 
3. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito in questi anni molte indicazioni per la corretta gestione del beneficio fiscale e per la sua identificazione, sottoponendo sempre l'accesso a tale agevolazione alla condizione che le somme interessate siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (da ultimo la circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro).

Premesso che

- Le parti avevano già provveduto in questi anni ad una ricognizione degli elementi e degli istituti contrattuali che nel contesto territoriale e aziendale, riferito alle modalità di organizzazione del lavoro portavano ad un incremento della produttività, trovando in materia anche intese verbali;
- Il premio di produzione (salario variabile – premio di risultato) previsto dalla contrattazione territoriale trova già la sua correlazione con incrementi della produttività sia nella natura stessa dell'istituto che nell'esposizione data dal contratto; (da inserire solo se esiste contratto territoriale che prevede un premio di produttività)

Tutto ciò rilevato e premesso le parti concordano quanto segue:

A conferma di precedenti verifiche effettuate dalle parti, queste ultime per l'anno 2011 ribadiscono che in ragione delle specificità settoriali, territoriali e aziendali e in relazione anche alla disciplina del vigente CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata e del Contratto Integrativo provinciale, per i dipendenti operanti nella Provincia Bat, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere con ogni evidenza:

- straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;
- riposi lavorati e recuperati: è detassabile solo la quota relativa alla maggiorazione;
- festività lavorate: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare;
- banca ore non recuperata con permessi compensativi: è detassabile sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- banca ore recuperata con permessi compensativi: è detassabile solo la quota relativa alla maggiorazione.

Gli istituti di cui sopra hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo, anche in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In particolare, le parti prendono atto che è stato presentato al Ministero del Lavoro interpello in merito alla detassabilità delle somme erogate per lavoro notturno e se ne attende l'esito.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali.

Letto, confermato, sottoscritto

